

Commissione federale
per il controllo del commercio dei vini
Zurigo

Rapporto di gestione 2004

Organi della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini

Autorità di vigilanza: Dipartimento federale dell'economia

Membri*

Guntern Odilo, Dr., Briga	Presidente
Bonnet Nicolas, Satigny suppl. Chautems Francis, Môtier	Federazione svizzera dei viticoltori Federazione svizzera dei viticoltori
de Coulon Laurent, Sissach suppl. Valsangiacomo Uberto, Chiasso	Associazione svizzera del commercio dei vini Associazione svizzera del commercio dei vini
Freymond Olivier, Avv., Lausanne suppl. Walz Thierry, Tolochenaz	Association nationale des coopératives viti-vinicoles suisses Association nationale des coopératives viti-vinicoles suisses
Giezendanner Urs, Berna suppl. Cattaneo Paolo, Melano	Federazione svizzera dei viticoltori Federazione svizzera dei viticoltori
Gigon Ruth Sig.ra, Bercher	Fédération Romande des Consommateurs
Grossholz Pia Sig.ra, Muri b/Berna	Konsumentenforum Schweiz
Imesch Sigerist Marie-Hélène Sig.ra, Sierre suppl. Hirt Hans-Rudolf, Tüscherz	Société des encaveurs de vins suisses Société des encaveurs de vins suisses
Meny Markus, Rätterschen suppl. Dürlewanger Thomas, Züberwangen	Swiss Retail Federation Swiss Retail Federation
Vaucher Jean-Claude, Rolle suppl. Schaub Daniel, Münchenbuchsee	Associazione svizzera del commercio dei vini Associazione svizzera del commercio dei vini
Esperti permanenti a titolo ufficiale:	
Thétaz Célestin, Dr., Sion Charrière Roland, Dr., Berna Rothen Frédéric, Berna	Associazione dei chimici cantonali della Svizzera Ufficio federale della sanità pubblica Ufficio federale dell'agricoltura

Direzione:

Bürglistrasse 17, Casella postale 1672,
8027 Zurigo
tel. +41 43 305 0909
fax +41 43 305 0900
e-mail: info@cfcv.ch

Direttore:
Ispettori:

Hunziker Ph.
Brand J., Lafranchi M., Mengotti E.,
Pedol F., Perey A., Roduit P.-A., Vonlanthen R.

* Stato al 1° gennaio 2005

A. Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (CFCV)

Membri

Alla fine dell'esercizio qui considerato, hanno cessato la loro attività il Dr. Corvi e il Dr. Klemm. Teniamo in questa sede a ringraziarli per la loro attiva collaborazione durante il loro mandato nella Commissione.

Succedono agli stessi, rispettivamente per l'Ufficio federale della sanità e Associazione dei chimici cantonali della Svizzera, il Dr. Charrière ed il Dr. Thétaz.

B. Controllo del commercio dei vini

Nel corso dell'anno 2004 si è notato un forte incremento delle ditte registrate. Si è trattato, tra i nuovi iscritti, di 185 produttori-vinificatori e di 77 ditte commerciali; così, alla fine del 2004, il numero totale di ditte registrate ammontava a 2665.

Durante l'anno vinicolo 2004, si è proceduto al controllo di 1'202 ditte commercianti in vino registrate presso la CFCV; inoltre, son stati effettuati 36 controlli speciali in altre ditte.

Sommati ai rapporti di controllo rimasti in sospeso l'anno precedente, il totale dei rapporti da evadere ammontava a 1'267; 1'250 hanno potuto essere trattati durante l'anno qui passato in rassegna.

In seguito ai fatti constatati durante i controlli, 41 ditte hanno dovuto essere denunciate alle competenti autorità cantonali.

Motivi delle denunce:

Assenza di certificati di origine	4
Superamento del limite massimo di produzione	1
Dichiarazioni inveritiere	7
Tagli non autorizzati	7
Cessione illecita del diritto di taglio	22

Procedendo al confronto con i dati dello scorso anno (17), si constata che il numero di denunce è sensibilmente aumentato. Questo si spiega in parte con le nuove ditte registrate che, in maggioranza, sono già state controllate durante l'anno 2004.

In 457 casi (anno precedente: 327) vi sono state delle contestazioni da parte dell'organo preposto al controllo causa la carente tenuta della contabilità vinicola; infatti, sono stati constatati errori ed inesattezze.

Denominazioni dei prodotti, imprecise o incomplete sulle rispettive etichette, sono state riscontrate in 169 casi (a.p.: 109); in 131 casi (a.p.: 72) si son dovute contestare indicazioni del tutto errate. Per quanto concerne i listini prezzi e le fatture, in complessivi 319 casi (a.p.: 306) si è proceduto alla contestazione per insufficiente o errata dichiarazione.

Si è potuto appurare assenza totale o incompletezza a livello di certificati o altri documenti, quali gli attestati di sondaggio del controllo ufficiale della vendemmia, in 487 casi (a.p.: 336). In 28 casi (a.p.: 25) erano il taglio e l'assemblaggio di annate che non erano stati eseguiti a norma di legge.

L'allestimento obbligatorio dell'inventario (nuovo ora per il 31 dicembre) ed il calcolo della cifra d'affari in hl realizzata alla stessa data, si sono rivelati errati o insufficienti in 64 casi (a.p.: 74). In altri 142 casi (a.p.: 91) si è dovuto procedere a contestazione, comunque per motivi non gravi o di lieve entità.

Come è già stato menzionato, il numero di aziende registrate è aumentato di 262 unità.

Per quanto attiene alla questione di sapere a partire da quando o da quale quantità la vendita di vino è considerata attività effettuata a titolo professionale ai sensi dell'art. 67, cpv. 2, della Legge federale sull'agricoltura, ebbene si è giunti alla conclusione che ogni messa in commercio di vino è attività da registrare e pertanto da controllare.

C. Ripartizione delle ditte commercianti vino secondo il volume annuale realizzato:

Nelle cifre che seguono, per la prima volta sono pure stati considerati i produttori-vinificatori. La categoria fino a 200 hl di cifra d'affari è ora suddivisa in quattro categorie.

Sulla base del volume in ettolitri di vino dichiarato dalle ditte registrate, ne scaturisce la ripartizione qui di seguito riprodotta (stato al 31 dicembre):


Cifre d'affari in ettolitri	2004	2003	1999	1993	1987	1981	1975
fino a 20	1129	1458	1231	899	712	415	368
21 - 50	244						
51 - 100	191						
101 - 200	197						
201 - 300	118	122	153	126	128	106	104
301 - 500	170	172	219	175	171	155	147
501 - 1000	176	182	225	249	245	215	206
1001 - 2500	191	193	198	213	230	218	231
2501 - 5000	90	94	101	120	120	123	131
5001 - 10000	69	79	78	90	112	111	96
10001 - 20000	38	42	46	65	64	56	44
oltre 20000	52	61	63	52	69	62	52
Totale	2665	2403	2314	1989	1851	1461	1379

La regressione del numero delle ditte registrate nel 2003 che aveva fatto segnare una diminuzione di 21 unità, non si è ripetuta. Pur facendo astrazione dei produttori-vinificatori (185) che son venuti ad aggiungersi, la crescita è stata comunque di 77 ditte. Nelle cinque nuove categorie fino a 300 hl, ossia dei piccoli commerci o considerati medio-piccoli, si è registrato un incremento complessivo di 421 nuove ditte. Come da anni accade, è l'unico e significativo aumento.

In tutte le altre categorie si son registrate flessioni più o meno importanti, ossia nelle seguenti categorie: cat. 301 - 500 hl: - 2; cat. 501 - 1'000 hl: - 6; cat. 1'001 - 2'500 hl: - 2; cat. 2'501 - 5'000 hl: - 4; cat. 5001 - 10'000 hl: - 10; cat. 10'001 - 20'000 hl: - 4; cat. oltre i 20'000 hl: -9.

Nella categoria 301 - 500 hl, le forti diminuzioni registrate durante le due precedenti annate (- 25 e - 22) non si sono ripetute, visto e considerato che si contavano solo 2 ditte in meno a fine 2004. La

categoria delle ditte di taglia media, realizzanti cifre d'affari che si situano tra i 5'001 e 10'000 hl, che aveva fatto segnare un aumento di 8 ditte nel corso del precedente anno, è regredita di 10 unità nel corso dell'esercizio appena trascorso. Le ristrutturazioni e le fusioni che si sono attuate a livello del settore dei grandi distributori, ossia nella categoria dei superiori a 20'000 hl di cifra d'affari, ha fatto segnare una diminuzione di 9 ditte.



Risulta che durante l'esercizio considerato, 1'898 ditte (a.p.:1'831) svolgevano un'attività prettamente legata al commercio di vino in bottiglia e 767 (a.p.:572) a quella con vino sfuso.

D. Conti

I conti dell'esercizio 2004 presentano due particolarità.

Per il fatto di essere passati da un regime di anno vinicolo che iniziava il primo luglio e che terminava il 30 giugno dell'anno seguente a quello armonizzato con l'anno civile, non erano esigibili ad un certo momento unicamente le tasse per l'anno vinicolo 2004, ma pure quelle del secondo semestre del 2003. Questa è la ragione per cui si è avuto un aumento delle entrate pari al 40 %. L'apparenza però inganna; infatti, si è trattato di un caso unico. E celato il fatto che le entrate dell'anno 2004, a sé stanti, sono diminuite (-10 %). Ci si attendeva a quest'evoluzione in seguito al ritocco verso il basso del tariffario e le continue ristrutturazioni a livello di grandi distributori.

Altra particolarità di questi conti è quella della permanente incertezza circa la Cassa federale delle pensioni e la Cassa PUBBLICA che le è succeduta. Al momento dell'adesione a PUBBLICA, si era lasciato intendere alle organizzazioni affiliate che con l'accettazione o, come nel nostro caso, con il regolamento del cosiddetto scoperto tecnico fissato anteriormente e risultante dal pagamento non integrale della riserva matematica fino al 1985, il debito risultava essere stato per loro annullato. Dalle riserve fatte dal Consiglio Federale nel quadro del bilancio di apertura di PUBBLICA, bisognerebbe ora però concludere che secondo il suo avviso le organizzazioni affiliate debbano anch'esse contribuire al risanamento delle perdite registrate e generate dagli investimenti fatti tra il 1999 ed il 2003 dalla Cassa federale delle pensioni.

In totale le perdite si situano attorno ai 5 miliardi di franchi dei quali, 148 milioni di franchi, a carico delle organizzazioni affiliate. Questa somma dovrebbe essere ripartita in funzione delle riserve matematiche attuali degli attivi e dei beneficiari di pensione di ogni organizzazione. Secondo questa chiave di ripartizione, significherebbe che la CFCV sarebbe chiamata a versare la sua parte che consisterebbe in 2'082'152 frs.

Evidentemente, le organizzazioni affiliate si oppongono categoricamente a quest'esigenza del Consiglio Federale, visto e considerato che le stesse non hanno mai, nemmeno in minima misura, influito sulla strategia degli investimenti. Questa è stata decisa unicamente dalla Confederazione e dai suoi organi.

Tenendo conto di questo possibile obbligo, la CFCV ha deciso di fare il più grosso accantonamento possibile nei conti dell'esercizio in corso.

I conti dell'esercizio considerato sono stati chiusi con una maggior uscita di frs. 13'149.53.

Le prospettive finanziarie per l'anno 2005 non sono rosee. Bisogna aspettarsi minor introiti considerato il fatto che il tariffario delle tasse ha subito un ritocco. Durante l'ultima seduta dell'esercizio qui considerato la CFCV ha deciso un adattamento verso il basso del tariffario introducendo una nuova categoria, ossia quella fino a 20 hl di cifra d'affari e corrispondente ad una tassa di 200.- frs; questo in favore dei piccoli "commercianti". A partire da 21 hl sono applicabili le tariffe sin qui in uso.

La BDO Visura ha proceduto alla revisione dei conti; si rimanda, a questo riguardo, al rapporto qui accluso.

Movimento finanziario 2004

Entrate	CHF
Tasse di registrazione	94'600
Tasse di base	2'588'625
Tasse sullo smercio	937'713
Altre entrate	<u>109'341</u>
Totale delle entrate	3'730'279
Uscite	
Spese per il personale	
Salari, indennità	1'794'475
Spese di trasferta	152'171
Cassa pensioni (contributi)	185'584
Assicurazioni infortuni, mobiliare, ecc.	40'274
Prestazioni sociali	<u>95'587</u>
	2'268'091
Altre spese d'esercizio	
Spese locative	115'758
Spese postali, bancarie e gestione titoli	9'942
Manutenzione, riparazioni, Mobility	18'894
Scuole di enologia	15'000
Ammortamenti	13'724
Spese amministrative e materiale d'ufficio	96'154
Accantonamenti	1'180'000
Altre spese	<u>25'866</u>
	1'475'338
Totale delle spese	3'743'429
Profitti/perdite d'esercizio	- 13'150

Bilancio al 31 dicembre 2004

CHF

Attivi

Sostanza circolante

Cassa	868
Conto corrente postale	286'233
Saldo in banca	65'140
Deposito vincolato	560'000
Titoli	2'310'000
Debitori	53'263
Ratei attivi	<u>53'375</u>
	3'328'879

Sostanza fissa

Mobilio e installazioni d'ufficio	<u>2</u>
	<u>2</u>

Totale attivi

3'328'881

Passivi

Capitale dei terzi

Creditori	38'420
Ratei passivi	1'750
Accantonamenti*	<u>1'397'500</u>
	1'437'670

Fondo d'esercizio

Saldo al 1° gennaio	1'904'361
Perdite/utili di esercizio	<u>- 13'150</u>
	<u>1'891'211</u>

Totale passivo

3'328'881

*perdite in seguito agli investimenti della Cassa federale delle pensioni

Rapporto dell'organo di revisione

ai membri della

Commissione federale per il controllo del commercio dei vini

Conformemente al mandato affidatoci, abbiamo proceduto alla revisione della contabilità e dei conti annuali dell'esercizio della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini conclusosi il 31 dicembre 2004.

I membri della Commissione sono responsabili dei conti annuali, mentre il nostro mandato consiste nella loro verifica e analisi. Si certifica che, per quanto attiene alla competenza e all'indipendenza dell'esercizio delle nostre funzioni, le esigenze legali sono rispettate.

La nostra verifica è stata effettuata secondo i principii fissati dall'ordine professionale i quali, tra l'altro, prescrivono che la verifica dev'essere pianificata ed eseguita in modo da poter individuare con il massimo di sicurezza eventuali errori contabili. Si sono così esaminate le varie posizioni e le indicazioni nei conti, procedendo analiticamente e per sondaggio. Inoltre, si è proceduto all'apprezzamento dell'applicazione dei principii di rendiconto, delle decisioni essenziali di stima e della presentazione dei conti nel suo insieme. Siamo dell'avviso che la nostra verifica costituisca base sufficiente per il nostro giudizio.

Secondo il nostro apprezzamento, la tenuta della contabilità ed i conti annuali presentati sono conformi alla normativa svizzera.

Vi proponiamo di approvare i conti annuali qui acclusi.

Zurigo, 23 marzo 2005

BDO Visura

Albert Bamert
Esperto contabile diplomato

Andreas Blattmann
Esperto contabile diplomato
Revisore capo

E. Legislazione

1. Disposizioni federali

1.1. Accordi bilaterali I tra la Svizzera e l'Unione Europea

Un anno fa abbiamo, nella stessa occasione, citato le modifiche inerenti alla lista sulle pratiche ed i trattamenti enologici autorizzati. Visto e considerato che nella pratica non si è ancora prestata la necessaria attenzione o perlomeno solo in modo insufficiente a questi adattamenti, riprendiamo di nuovo quelli che sono i cambiamenti essenziali entrati in vigore il 1° maggio 2004.

- A partire dalla data poc'anzi citata, il trattamento dei vini con del cloruro d'argento non è più autorizzato.
- L'utilizzazione di pezzi di legno, s'intende di tutte le grandezze, non è prevista né per la vinificazione né per l'affinamento.
- Sono ora ammesse le pratiche per l'eliminazione di anidride solforosa con procedimenti fisici, nonché l'utilizzazione di resine scambiatrici di ioni sul mosto d'uva.
- L'arricchimento mediante osmosi inversa o crioestrazione è ammesso, come pure l'evaporazione sotto vuoto; questi procedimenti si escludono reciprocamente l'un l'altro. Un mosto arricchito ricorrendo ad uno di questi procedimenti esclude la possibilità dello zuccheraggio. Inoltre, l'arricchimento secondo i nuovi procedimenti appena evocati è limitato: infatti, l'aumento del tenore alcolico naturale non può essere superiore a 2,5 per cento in volume. Come per lo zuccheraggio, il tenore alcolico dei vini di seconda categoria non può superare il 12,0 per cento in volume per il vino bianco e il 12,5 % per il vino rosso.
- L'aggiunta di tannino è prevista per il vino. Tuttavia, non era chiaro se il tannino poteva essere anche aggiunto al mosto d'uva. Come è risultato durante l'esercizio considerato si è potuto appurare che vi è stato un piccolo errore nella formulazione della corrispondente disposizione legale; questo sarà eliminato al momento della prossima modifica. Il tannino può dunque anche essere aggiunto al mosto d'uva.

Per quanto attiene alle modifiche dell'Ordinanza sulle derrate alimentari (ODerr), che sono pure entrate in vigore il 1° maggio 2004, si rinvia al rapporto di gestione dell'anno precedente.

Inoltre, l'articolo 4 dell'Ordinanza sul controllo del commercio dei vini è stato modificato. Pure il termine fissato per l'inoltro dell'inventario al 31 dicembre non è più il 15 gennaio del seguente anno, ma il 31 gennaio. Con questa modifica, il Consiglio Federale ha dato pronta risposta alla richiesta in questo senso formulata dal settore.

2. Legislazione cantonale

2.1. Canton Vaud

Come nel corso del precedente anno, il Dipartimento dell'economia, dopo aver sentito il parere della „Communauté interprofessionnelle du vin vaudois“, ha fissato le quantità massime di

produzione che possono variare a seconda delle regioni e delle denominazioni, ma che si situano nei limiti federali.

Dalla decisione pubblicata sul Foglio ufficiale del 14 maggio 2004 si evince che di nuovo è fatta la differenziazione, secondo il vitigno, ma per quelli principali le quantità massime di produzione per l'anno 2004 sono le stesse di quelle del precedente anno, ossia:

Categorie 1 e 2	litri / m2
A) Chasselas	
- Regione dello Chablais	1,00
- Regione del Lavaux	1,00
- Regioni: La Côte, Côtes de l'Orbe, Bonvillars	0,90
- Regione del Vully	0,96
B) Altri vitigni bianchi e specialità bianche	
- Regione dello Chablais	1,00
- Regione del Lavaux	1,00
- Regioni: La Côte, Côtes de l'Orbe, Bonvillars	0,90
- Regione del Vully	0,88
C) Pinot nero e Gamay	
- Regione dello Chablais	0,88
- Regione del Lavaux	0,88
- Regioni: La Côte, Côtes de l'Orbe, Bonvillars	0,80
- Regione del Vully	0,88
D) Altri vitigni rossi e specialità rosse	
- Regione dello Chablais	0,88
- Regione del Lavaux	0,88
- Regioni: La Côte, Côtes de l'Orbe, Bonvillars	0,80
- Regione del Vully	0,88
 Categoria 3	
A) Tutti i vitigni bianchi	nessuna limitazione
B) Tutti i vitigni rossi	nessuna limitazione

2.2. Canton Vallese

L'Ordinanza sulla vigna e sul vino del 17 marzo 2004 è entrata in vigore il 1° maggio 2004. Quest'ordinanza integra gli otto testi legali relativi che erano in vigore fino allora e che sono stati abrogati. La nuova legislazione accresce le esigenze qualitative per i vini AOC introducendo un innalzamento generale del tenore zuccherino naturale minimo per tutti i vitigni. La qualità superiore "Grand Cru" è introdotta per l'insieme del Cantone con la definizione e le condizioni generali (tra l'altro: si pone l'accento sul "terroir" specifico su scala regionale e comunale; lista ridotta a specifici vitigni e con tenore zuccherino naturale minimo come pure limiti quantitativi relativi alla produzione più severi; l'imbottigliamento su territorio cantonale; età minima della vite fissata a 8 anni; la superficie fogliare minimale per chilogrammo di uva prodotta; l'appassimento obbligatorio sul tralcio per i vini ottenuti da uve sovrammaturate). Le competenze dell'Interprofessione della vigna e del vino (IVV) sono chiaramente definite (fissazione dei limiti di resa in modo da adattare l'offerta al bisogno; determinazione dei prezzi indicativi dell'uva prima della vendemmia;

esecuzione di diversi controlli; strategia circa la promozione dei prodotti) ed hanno anche lo scopo di accrescere la responsabilità degli attori del settore.

2.3. Canton Neuchâtel

Con decreto del 27 settembre 2004 il Consiglio di Stato del canton Neuchâtel ha deciso che per l'annata 2004 il taglio del Pinot nero e dell'Oeil-de-Perdrix è possibile nella misura del 5 % con un vino della stessa categoria prodotto con pinot nero e di origine neocastellana e 5 % di vino dello stesso colore.

I vini bianchi AOC del canton Neuchâtel, ottenuti da uve Chasselas, possono essere tagliati al 10 % con vino bianco della stessa categoria di origine neocastellana.

2.4. Canton Ticino

Con modifica del 23 novembre 2004 del Regolamento concernente l'attribuzione della denominazione di origine controllata (DOC) per i vini ticinesi, il Consiglio di Stato del canton Ticino ha decretato obbligatoria l'indicazione, sull'etichetta principale, dell'imbottigliatore, rispettivamente della ditta responsabile della messa in bottiglia. L'Ordine della DOC tiene un registro degli imbottiglieri con i rispettivi numeri di codice e il registro dei commercianti.

Chiunque esegue la vinificazione, l'imbottigliamento o l'etichettatura di vini DOC ticinesi per conto di terzi, è tenuto a notificarlo all'Ordine della DOC.

2.5. Vitigno "Johanniter"

Il titolare di due marchi combinati (combinazione parola-immagine) per vini chasselas della Regione dei tre laghi (Neuchâtel, Bienne e Morat) - l'uno depositato nel 1949 e rinnovato nel 1969 e nel 1989 ed il secondo depositato nel 1998 - entrambi, marchi comprendenti il termine "Johanniter" come elemento verbale essenziale, ha fatto causa, sulla base del diritto sui marchi, ad un viticoltore che commercializzava vino servendosi dell'indicazione di vitigno "Johanniter".

Il vitigno "Johanniter" trae la sua origine in Germania, dove verso la fine degli anni sessanta è stato fatto oggetto di incrocio. Dopo essere stato, questo vitigno, presentato ad un più ampio pubblico da parte di una stazione di ricerche agronomiche di questo Paese, il proprietario dei marchi ha fatto capire che avrebbe agito in modo determinato contro qualsiasi utilizzazione dell'indicazione "Johanniter" quale marchio. Il viticoltore, informato dei fatti dal proprietario dei marchi, non si diede per vinto, al che quest'ultimo si appellò al giudice.

Il Tribunale commerciale del canton Zurigo, al quale si era rivolto l'attore, doveva rispondere a tre domande essenziali:

- il rapporto fondamentale tra la protezione dei marchi e la protezione delle varietà
- la validità giuridica dei marchi contestati
- e, se il proprietario dei marchi è stato lesa a livello dei suoi diritti.

A proposito del rapporto della protezione dei marchi e della protezione delle varietà, il Tribunale ha reso attento il convenuto sulle disposizioni della Convenzione internazionale del 1961 per la protezione delle novità vegetali, la quale precisa esplicitamente che non è portato pregiudizio ai "diritti preesistenti di terzi" e che se, in virtù del diritto anteriore, l'utilizzazione della denominazione di una nuova varietà è vietata ad una persona, il servizio competente esige che il coltivatore proponga un'altra denominazione per la nuova varietà. Dato che la riserva del diritto

preesistente è pure ripreso esplicitamente nella legge federale sulla protezione delle novità vegetali, è inutile fissare un termine al richiedente per un'intesa con il costituente (tedesco) della varietà a proposito dell'illiceità della denominazione della varietà. Questo, tanto più che il convenuto, nel concreto caso, non è tenuto né dalle disposizioni federali né da quelle cantonali di utilizzare quale segno distintivo nella caratterizzazione una denominazione di varietà (di vitigno).

La validità giuridica di entrambi i marchi è affermata dal Tribunale, contrariamente all'invocazione di difetto di utilizzazione dal 1995 del più vecchio dei due marchi, rispettivamente la registrazione nel 1998 del più recente, che è avvenuta dopo l'iscrizione della denominazione della varietà nel 1991 in Germania.

Per quanto attiene alla violazione, il Tribunale considera che secondo le disposizioni sulla protezione dei marchi, anche la sola utilizzazione distintiva d'un marchio o di una sua componente essenziale può essere vietata. Aggiunge ancora (riassunto) che il vino non è consumato unicamente da intenditori, ragion per la quale le esigenze per quanto attiene alle conoscenze sulla presentazione ed il contenuto delle etichette di bottiglie di vino possano rimanere limitate. Soprattutto, non si può partire dall'idea che il consumatore si attende d'essere informato dall'etichetta con tutti i suoi vocaboli distintivi messi in evidenza (con l'intento di essere designativi), sul vitigno e sulla provenienza o sull'origine del vino. Molti consumatori di vino avrebbero semplicemente conoscenze rudimentali per quanto concerne l'offerta che si presenta e, le loro preferenze al momento dell'acquisto, sarebbero determinate da criteri non differenziati che apparirebbero sovente come un amalgama di indicazioni geografiche, di vitigni o allora di nozioni centrali figuranti in etichetta.

Rapporti e aspettative chiari non erano la regola. Visto e considerato che in Svizzera non esiste una regolamentazione generale secondo la quale il vitigno debba essere indicato in etichetta, non si può pretendere in buona fede che la gran parte della clientela si attenda a che l'indicazione del vitigno appaia in etichetta.

La denominazione "Johanniter" messa in evidenza su un'etichetta di una bottiglia di vino lascia un'impressione ambivalente, che non sarà percepita dal consumatore medio come indicazione chiara del vitigno utilizzato. Il termine non è quindi di dominio pubblico.

Importante per l'apprezzamento del rischio di confusione è data dall'impressione generale.

Com'è noto, le etichette utilizzate per il vino si distinguono per la grande diversità di come si presentano (anche a livello di colori) e costituiscono nel loro insieme un riflesso delle arti grafiche proprie della loro epoca, come i francobolli. Questa diversità non conferisce tuttavia per principio un ruolo preponderante nei confronti dell'elemento figurativo (immagini e colori) in rapporto alla parte verbale del marchio per quel che concerne la funzione distintiva, soprattutto quando la parte verbale rappresenta un segno distintivo debole.

L'indicazione "Johanniter" - anche come semplice parte di un marchio combinato (parola e immagine combinati) - non è da considerare, in relazione con il vino, come segno debole, ma al contrario, come relativamente forte. Al riferimento di immagini, avvenimenti o istituzioni storiche, si aggiunge un certo contenuto immaginario pertanto di originalità, per questo l'utilizzazione del corrispondente vocabolo "Johanniter", malgrado le marcate differenze visive, contribuisce alla nascita di un rischio di confusione.

Questo potrebbe far nascere, presso la clientela, l'impressione sbagliata che i prodotti siano della medesima impresa e che dunque siano i medesimi. La vicinanza dei prodotti è evidente. Per il

Tribunale, anche la menzione complementare “nuova varietà” non cambia niente al rischio di confusione, perché trattasi di un’indicazione di qualità neutra per rapporto alla designazione.

La procedura si riferisce al vino, per cui non è deciso il destino del vitigno “Johanniter”, o più precisamente l’utilizzazione della denominazione di questo vitigno (per la vigna). La questione a sapere se un’utilizzazione chiara e inequivocabile con riferimento esclusivo alla varietà (pianta) di vitigno costituisca una violazione del diritto al marchio da parte del richiedente, resta questione aperta che richiederebbe riflessioni approfondite sulla similitudine dei prodotti uva e vino.

E quindi stato vietato al convenuto, sotto pena di sanzioni nei suoi confronti, di utilizzare in Svizzera l’indicazione “Johanniter” come parte della denominazione di un vino, rispettivamente per bottiglie di vino, durante lo stoccaggio, l’offerta, la pubblicità e per ogni altra forma di messa in commercio.

Per evitare in futuro di entrare in conflitto con altri viticoltori, il titolare dei marchi – pienamente protetto nei suoi diritti – ha cercato una soluzione accettabile con i rappresentanti del settore vitivinicolo; l’Ufficio federale dell’agricoltura ha assicurato la sua mediazione in questi negoziati ed è stato convenuto quanto segue.

1. Il titolare dei marchi si sente protetto nei suoi diritti, allorquando le norme seguenti sono rispettate.

2. Indicazioni per la dichiarazione

Etichetta principale:

- a. Se il vitigno è indicato in etichetta, deve esserlo con la dicitura “Rebsorte Johanniter”, “cépage Johanniter” o “cepo Johanniter”.
- b. Indicato su una sola riga, con una distanza normale tra i due termini, a caratteri uniformi e di ugual dimensione, l’indicazione “Rebsorte Johanniter”, “cépage Johanniter” o “cepo Johanniter”.
- c. La dimensione dei caratteri di questa indicazione può al massimo arrivare alla metà di quella che risulta essere la più grande sull’etichetta.
- d. Quest’indicazione di vitigno dev’essere ubicata nella metà inferiore dell’etichetta.

Etichetta di spalla:

Se l’indicazione è indicata sull’etichetta di spalla, deve risultare evidente che si tratta della descrizione del vitigno. I termini “Rebsorte”, “cépage”, “cepo” o “Johanniter” non possono evidenziarsi in modo particolare, significa che il genere di scrittura e grandezza devono essere uguali alle altre indicazioni di vitigno; sul complemento “Rebsorte”, “cépage” o “cepo” può essere, in questo specifico caso, rinunciato.

Vendite di vino sfuso (vendita in botti):

La vendita di vino sfuso o in bottiglie non etichettate, comporta che sul bollettino di consegna o sulla fattura sia indicata la dicitura “Rebsorte Johanniter”, “cépage Johanniter” o “cepo Johanniter”.

Cantina:

I recipienti e vasi vinari possono portare le stesse indicazioni come finora.

Le etichette disponibili per l'annata 2004 possono ancora essere utilizzate, anche se non rispettano le condizioni citate. A partire dall'annata 2005, in caso di non rispetto delle norme, bisogna aspettarsi che il titolare dei marchi rivendichi i suoi diritti ricorrendo alle vie legali.

3. Disposizioni estere

3.1. Unione Europea

La Commissione UE ha deciso la modifica in data 19 novembre 2004 del regolamento Reg. (CE) n. 753/2002 concernente la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli. Con questa modifica si è resa obbligatoria l'indicazione nell'etichettatura delle bottiglie di vino della dicitura "contiene solfiti" o contiene "biossido di zolfo" allorché il tenore supera i 10 mg/l. Questa prescrizione è applicabile, dopo un periodo transitorio di un anno, per gli imbottigliamenti effettuati a partire dal 25 novembre 2005.

Al momento della redazione del nostro rapporto di gestione, la questione della lingua da utilizzare per quest'indicazione, era ancora in sospeso. Chiedere che questa sia indicata in una lingua ufficiale significherebbe compiere un passo a ritroso in quel che concerne gli sforzi profusi, affinché il commercio non venga impedito da questo genere di ostacoli non tariffari.

3.2. Organizzazione internazionale della vigna e del vino („OIV“)

Il 17 marzo 2004, l'Organizzazione internazionale della vigna e del vino è stata fondata a Parigi succedendo all'Ufficio internazionale della vigna e del vino. I responsabili in funzione fino al momento del passaggio hanno mantenuto le loro cariche nella nuova Organizzazione, ciò che ha permesso di continuare senza difficoltà i lavori in corso.

La seconda assemblea generale dell'OIV si è svolta nel mese di luglio del 2004 a Vienna. Le questioni discusse sono state molteplici, soprattutto quella inerente il piano strategico futuro dell'Organizzazione.

Tutti gli Stati membri hanno adottato all'unanimità tutta una serie di risoluzioni.

Su proposta del Comitato scientifico e tecnico (CST), gli Stati membri hanno adottato alcuni principi generali di sviluppo durevole applicato alla vitivinicoltura. Questa risoluzione ha portato alla definizione di che cosa s'intende per sviluppo durevole della vitivinicoltura, ai suoi obiettivi e attuazione.

Le 33 risoluzioni nel settore enologico riguardano:

- Vini – travaso (aggiornamento)
- Trattamento a freddo (aggiornamento)
- Solfitazione delle uve per controllo microbiologico

- Mosti – trattamento mediante caseinato di potassio per l’eliminazione di composti polifenolici ossidati
- Vini – collaggio (aggiornamento)
- Mosti / Vini – collaggio con l’impiego di sostanze proteiche di origine vegetale
- Dealcolizzazione parziale del vino (descrizione del procedimento)
- Impiego di enzimi per la chiarifica dei mosti
- Impiego di enzimi per la chiarifica dei vini
- Impiego di enzimi nella macerazione
- Impiego di enzimi per migliorare la filtrabilità dei mosti
- Impiego di enzimi per migliorare la filtrabilità dei vini
- Mosti – impiego di enzimi per liberare sostanze aromatiche
- Vini – impiego di enzimi per liberare sostanze aromatiche
- Impiego di enzimi per migliorare la solubilizzazione di composti derivanti dal lievito durante l’affinamento dei vini sulle fecce
- Valori limite di metanolo nel vino
- Specificazioni per i caramelli utilizzati per l’elaborazione di certi vini liquorosi, spirituosi di origine vitivinicola e bevande a base di vino
- Sostituzione della tabella degli zuccheri
- Determinazione del tenore di fluoruri del vino mediante elettrodo selettivo
- Dosaggio degli acidi organici e anioni minerali nei vini mediante cromatografia ionica
- Ricerca di sostanze proteiche di origine vegetale nei vini e nei mosti
- Dicarbonato di dimetile (specificazioni)
- Mannoproteine di lieviti
- Codice – Sostanze proteiche di origine vegetale
- Acido lattico (specificazioni)
- Acido malico (specificazioni)
- Argon
- Ossigeno
- Determinazione dell’acido shikimico nel vino mediante HPLC (descrizione del metodo)

L’Assemblea ha adottato le cinque risoluzioni della Commissione III (economia e diritto) per quanto attiene alla formazione professionale:

- competenze richieste per il conferimento di diploma ai professionisti del vino
- professionisti coinvolti nell’elaborazione dei prodotti derivati dall’uva
- professionisti coinvolti nelle pratiche enologiche
- professionisti coinvolti nel controllo della qualità del prodotto finale e del processo di elaborazione
- professionisti coinvolti nell’interpretazione dei risultati di analisi.

3.3. World Wine Trade Group (WWTG)

Il World Wine Trade Group (WWTG), comprendente i paesi produttori tali il Sudafrica, l'Argentina, l'Australia, il Canada, il Cile, la Nuova-Zelanda e gli USA, non è riuscito nel 2004, d'altronde come già successo l'anno prima, a concludere un accordo relativo all'etichettatura dei vini.

F. Scuole di enologia

Alla Scuola del vino ("Ecole du vin") della Scuola d'ingegneria di Changins s/Nyon, 485 partecipanti hanno seguito dei corsi modulari per un totale di 830 giornate di corsi complessivamente.

Alla Scuola ("Hochschule") di Wädenswil sono stati 285 i partecipanti che hanno seguito tutti i moduli o moduli isolati del corso di formazione permanente sul vino e altri corsi che toccano questo prodotto. Tadotto in giorni di frequentazione, si giunge ad un totale di 1'789 giorni di corsi.

G. Ringraziamenti

Si ringraziano i rappresentanti delle Autorità federali e cantonali, nonché i responsabili delle ditte commercianti in vino per il sostegno fornitoci nello svolgimento del nostro mandato e per la collaborazione dimostrata.

Esprimiamo la nostra riconoscenza ed un ringraziamento particolare vada a tutti i nostri collaboratori del servizio interno ed esterno per l'impegno dimostrato nell'esecuzione del loro mandato, sia per quanto attiene al controllo d'attività vero e proprio, sia per la consulenza alle ditte.

Zurigo, 6 aprile 2005

Commissione federale per il controllo del
commercio dei vini

Il Presidente:	Dr. Odilo Guntern
Il Direttore:	Philippe Hunziker

H. Statistiche

1. Anno vinicolo 2004

1.1. La vendemmia in Svizzera

Cantone/ Regione	Bianco		Rosso		Totale hl	Media annuale hl 1994 – 2003
	ha	hl	ha	hl		
Vallese	2112	181265	3081	282083	463348	429203
Vaud	2668	234282	1197	87748	322030	330580
Ginevra	568	47636	713	53142	100778	103344
Neuchâtel	292	19356	301	17505	36861	36456
Lago di Biemme	133	8485	90	5101	13586	13151
Friburgo	78	5791	39	2355	8146	8280
Giura	3	168	4	148	316	325
Totale Svizzera occidentale		496983		448082	945065	921339

Cantone/ Regione	Bianco		Rosso		Totale hl	Media annuale hl 1994 – 2003
	ha	hl	ha	hl		
Ticino	73	9804	967	51589	61393	46975
Mesolcina	1	80	30	1326	1406	1301
Totale Svizzera italiana		9884		52915	62799	48276

Cantone	Bianco		Rosso		Totale hl	Media annuale hl 1994 – 2003
	ha	hl	ha	hl		
Zurigo	215	13926	402	21883	35809	35255
Sciaffusa	93	6547	380	23457	30004	27725
Argovia	122	8519	268	14493	23012	20572
Grigioni	75	4849	342	19541	24390	19949
Turgovia	80	4983	186	8760	13743	14633
San Gallo	51	2697	168	8048	10745	9596
Basilea Camp.	32	2421	74	4571	6992	5721
Altri	43	3216	53	3015	6231	4358
Totale Svizzera orientale		47158		103768	150926	137809

Produzione Totale 2004	Bianco		Rosso		Totale hl	Media annuale hl 1994 – 2003
	ha	hl	ha	hl		
	6639	554025	8295	604765	1158790	1107424


1.2. Importazioni

Durante l'esercizio 2004 qui considerato, sono stati importati complessivamente 1'655'481 hl di vino, meno di quanto realizzato l'anno precedente (1'693'306 hl). Sono compresi in questo quantitativo i cosiddetti vini industriali, ossia: vino bianco 62'359 hl (a.p.: 65'222 hl); vino rosso 9'747 hl (a.p.: 11'402 hl).

Queste cifre non comprendono: le importazioni esenti da dazio (fino a 2 litri), i vini sfusi ed in bottiglia sdoganati nel traffico passeggeri e di frontiera, le importazioni effettuate tramite le case di spedizione per i particolari e ristoratori.

Esclusi sono pure i vini spumanti, 123'294 hl (a.p.: 124'729 hl), i vini liquorosi e specialità, 15'233 hl (a.p.: 14'571 hl); i vini vermut, 39'690 hl (a.p.: 45'186 hl); come pure i mosti d'uva, 10'787 hl (a.p.: 8'529 hl).

Importazioni di vini da bere 2000 – 2004
(senza spumanti e altre specialità; in '000 hl)



1.3. Scorte di vino al 31 dicembre 2004

Le scorte di vino al 31 dicembre 2004 in possesso delle ditte registrate ammontavano complessivamente a 219,5 mio di litri. Se messe a confronto con i dati del precedente anno, si constata una diminuzione di 1,4 mio di litri (a.p.: 220,9 mio di lt).

Le scorte di vino indigeno sono aumentate di 3,6 mio di litri, la qual cosa è da attribuire in primo luogo ai raccolti differenti delle vendemmie degli anni 2003 e 2004.

Il dettaglio circa le scorte può essere tratto dalla seguente tabella:

1.4. Consumo

Il consumo, calcolato in funzione dei mutamenti intervenuti a livello di scorte, lascia trasparire una leggera tendenza negativa per l'anno 2004. Sono stati consumati globalmente 293,3 mio di litri di vino compresi i vini spumanti (a.p.: 296 mio litri). Pro capite (popolazione residente nel 2004) risulta un consumo annuale di 39,5 litri (risp. 37,9 litri senza i vini spumanti).

2. Raccolto e consumo a livello mondiale

Secondo le statistiche e le analisi congiunturali allestite dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), la produzione mondiale di vino nell'anno vinicolo 2003, si situa attorno ai 263 mio di hl (a.p.: 261 mio hl). Il consumo di vino si presume attorno ai 234 mio di hl (a.p.: 228 hl).

La sovrapproduzione a livello mondiale è quantificabile in 29 mio di hl; se messa a confronto con la quantità registrata l'anno precedente (33 mio hl), si constata nuovamente una diminuzione.

Per l'anno vinicolo 2004 ci si attende una produzione che dovrebbe situarsi tra i 286,8 ed i 294,9 mio. hl. Si stima il consumo tra i 228,3 ed i 238,4 mio. di hl.

L'eccedenza di produzione, quantificata in 57,5 mio di hl, risulta essere praticamente il doppio di quella fatta segnare nel 2003.

3. Superficie vitata e produzione nel 2002 e 2003 (Fonte: OIV)

Continenti/Paesi	2002 (ha)	2002 (hl)	2003 (ha)	2003 (hl)
AFRICA				
Algeria	65'000	600'000	65'000	580'000
Egitto	69'000	42'000	70'000	42'000
Libia	9'000		9'000	
Madagascar	2'000	89'000	2'000	89'000
Marocco	50'000	342'000	50'000	342'000
Sudafrica	129'000	7'189'000	132'000	8'853'000
Tanzania	3'000		3'000	
Tunisia	26'000	271'000	25'000	246'000
Altri	2'000	42'000	2'000	42'000
Totale	355'000	8'575'000	358'000	10'194'000
AMERICHE				
Argentina	208'000	12'695'000	211'000	13'225'000
Bolivia	5'000	20'000	5'000	20'000
Brasile	69'000	3'212'000	72'000	2'620'000
Canada	9'000	469'000	10'000	483'000
Cile	184'000	5'623'000	185'000	6'682'000
Messico	41'000	1'012'000	42'000	1'096'000
Perù	11'000	127'000	11'000	133'000
Stati Uniti	415'000	20'300'000	415'000	20'800'000
Uruguay	10'000	714'000	10'000	837'000
Venezuela	1'000		1'000	
Altri	2'000	22'000	3'000	22'000
Totale	955'000	44'194'000	965'000	45'918'000
ASIA				
Afganistan	52'000		50'000	
Cina	425'000	11'200'000	433'000	11'200'000
Cipro	18'000	240'000	17'000	500'000
Corea	28'000		27'000	
Giappone	21'000	1'110'000	21'000	1'150'000
Giordania	4'000		4'000	
India	54'000		65'000	
Iran	286'000		287'000	
Iraq	52'000		50'000	
Israele	8'000	60'000	7'000	65'000
Libano	15'000	150'000	15'000	150'000
Pachistan	13'000		13'000	
Siria	56'000		54'000	
Tailandia	4'000		4'000	
Turchia	575'000	330'000	590'000	350'000
Yemen	25'000		25'000	
Altri	20'000	3'000	19'000	3'000
Totale	1'656'000	13'093'000	1'681'000	13'418'000

EUROPA	2002 (ha)	2002 (hl)	2003 (ha)	2003 (hl)
UE				
Austria	48'000	2'599'000	48'000	2'530'000
Francia	898'000	50'000'000	887'000	45'818'000
Germania	103'000	9'885'000	102'000	8'191'000
Gran Bretagna	1'000	10'000	1'000	15'000
Grecia	130'000	3'085'000	130'000	3'870'000
Italia	872'000	44'604'000	868'000	44'086'000
Lussemburgo, Belgio	1'000	156'000	1'000	125'000
Portogallo	249'000	6'651'000	249'000	7'130'000
Spagna	1'202'000	36'639'000	1'207'000	40'400'000
Sub-Totale	3'504'000	153'629'000	3'493'000	152'165'000
ALTRI PAESI EUROPEI				
Albania	7'000	170'000	7'000	160'000
Bosnia-Erzegovina	4'000	75'000	4'000	76'000
Bulgaria	109'000	1'908'000	108'000	1'982'000
Cechia	13'000	495'000	13'000	510'000
Croazia	62'000	2'095'000	61'000	2'200'000
Jugoslavia (Resto-)	73'000	1'620'000	72'000	1'734'000
Macedonia	30'000	447'000	29'000	930'000
Malta		62'000	1'000	70'000
Romania	243'000	5'461'000	239'000	5'555'000
Slovacchia	13'000	315'000	13'000	540'000
Slovenia	17'000	540'000	16'000	671'000
Svizzera	15'000	1'112'000	15'000	967'000
Ungheria	100'000	3'564'000	93'000	3'887'000
CSI:				
Armenia	13'000	72'000	12'000	27'000
Azerbaijan	10'000	73'000	8'000	69'000
Bielorussia		75'000		75'000
Georgia	64'000	1'136'000	67'000	800'000
Kazakistan	13'000	236'000	12'000	328'000
Kirghizistan	8'000	44'000	7'000	36'000
Lituania, Lettonia, Estonia		65'000		66'000
Moldavia	153'000	2'277'000	148'000	1'705'000
Russia	68'000	4'060'000	70'000	4'100'000
Tadjikistan	36'000	60'000	32'000	62'000
Turkmenistan	28'000	240'000	31'000	240'000
Ucraina	103'000	2'430'000	105'000	2'400'000
Uzbekistan	106'000	336'000	103'000	458'000
Sub-Totale	1'288'000	28'968'000	1'266'000	29'648'000
EUROPA TOTALE	4'792'000	182'597'000	4'759'000	181'813'000
OCEANIA				
Australia	159'000	11'509'000	157'000	10'194'000
Nuova Zelanda	17'000	870'000	19'000	650'000
Totale	176'000	12'379'000	176'000	10'844'000
MONDO	7'934'000	260'838'000	7'939'000	262'187'000

Ricapitolazione delle scorte di vino e succo d'uva al 31 dicembre 2004

	2004 (hl)						2003 (hl)						Media annuale 2001 - 2003 hl						
	bianco	rosso	rosato	vino spumante	altri	totale	bianco	rosso	rosato	vino spumante	altri	totale	bianco	rosso	rosato	vino spumante	altri	totale	
Indigeni cat. I																			
<u>Svizzera occidentale</u>																			
Vaud	291'716	89'121	11'377	209	5	392'428	302'676	85'679	11'133	338	4	399'830	291'755	82'231	11'354	534	1	385'875	
Vallese	245'557	224'860	30'764	1'512	115	502'808	258'715	196'906	36'790	1'633	61	494'105	253'434	188'142	29'216	1'644	20	472'456	
Neuchâtel	20'229	9'480	8'908	131	10	38'758	21'961	8'729	7'966	109	2	38'767	19'479	6'853	6'341	146	1	32'820	
Ginevra	34'110	27'126	8'097	233	0	69'566	25'479	22'552	6'234	143	0	54'408	25'996	16'421	5'711	131	0	48'259	
Friburgo	5'184	1'173	371	0	0	6'728	5'606	1'047	292	20	0	6'965	4'603	913	260	19	0	5'795	
Lago di Biemme	3'325	1'071	147	17	5	4'565	3'845	1'375	164	19	6	5'409	3'604	1'220	174	22	3	5'023	
Giura	0	1	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	
Totale	600'121	352'832	59'664	2'102	135	1'014'854	618'283	316'288	62'579	2'262	73	999'485	598'872	295'781	53'056	2'496	25	950'230	
<u>Svizzera orientale</u>																			
Zurigo	9'002	16'310	1'114	126	12	26'564	8'930	16'186	1'213	113	10	26'452	8'054	14'803	878	192	5	23'932	
Basilea-Camp.	1'226	3'769	109	33	13	5'150	1'167	3'766	144	140	0	5'217	1'061	3'537	128	79	0	4'805	
Sciaffusa	9'495	28'797	1'861	206	31	40'390	7'791	28'431	1'899	143	29	38'293	7'755	26'800	2'413	262	21	37'251	
San-Gallo	3'911	9'725	531	69	21	14'257	3'536	9'557	463	65	44	13'665	2'826	8'292	457	102	29	11'706	
Grigioni	3'399	20'053	567	29	1	24'049	2'670	18'154	517	43	2	21'386	2'298	16'159	579	71	1	19'108	
Argovia	5'177	10'014	873	82	38	16'184	5'046	9'750	615	94	76	15'581	4'705	9'034	640	89	25	14'493	
Turgovia	4'377	8'225	344	31	22	12'999	4'973	8'811	545	35	14	14'378	3'808	8'271	535	63	9	12'686	
Altri cantoni	2'114	1'811	47	25	0	3'997	1'840	1'643	58	18	4	3'563	1'337	1'084	43	17	3	2'484	
Totale	38'701	98'704	5'446	601	138	143'590	35'953	96'298	5'454	651	179	138'535	31'844	87'980	5'673	875	93	126'465	
Ticino	10'857	85'142	2'355	533	8	98'895	9'942	76'574	2'216	506	7	89'245	8'813	68'547	2'057	460	2	79'879	
Totale cat. I	649'679	536'678	67'465	3'236	281	1'257'339	664'178	489'160	70'249	3'419	259	1'227'265	639'529	452'308	60'786	3'831	120	1'156'574	
Indigeni cat. II																			
Svizzera occidentale	22'733	48'355	16'539	2'833	0	90'460	27'560	39'296	11'422	3'238	19	81'535	40'312	44'534	13'178	3'332	6	101'362	
Svizzera orientale	3'904	3'884	864	131	42	8'825	4'278	5'072	583	93	19	10'045	4'383	3'306	773	98	13	8'573	
Svizzera italiana	992	2'202	283	113	0	3'590	855	2'256	195	2	1	3'309	465	1'748	133	2	0	2'348	
Vino svizzero	3'917	5'030	495	860	261	10'563	6'238	4'891	357	911	26	12'423	6'489	6'017	383	737	13	13'639	
Totale cat. II	31'546	59'471	18'181	3'937	303	113'438	38'931	51'515	12'557	4'244	65	107'312	51'649	55'605	14'467	4'169	32	125'922	
Totale cat. I + II	681'225	596'149	85'646	7'173	584	1'370'777	703'109	540'675	82'806	7'663	324	1'334'577	691'178	507'913	75'253	8'000	152	1'282'496	

	2004 (hl)						2003 (hl)						Media annuale 2001 – 2003 hl					
	bianco	rosso	rosato	vino spumante	altri	totale	bianco	rosso	rosato	vino spumante	altri	totale	bianco	rosso	rosato	vino spumante	altri	totale
Cat. III (indigeni e esteri)	18'073	20'604	3'390	5'442	3'369	50'878	17'708	20'354	2'976	6'342	3'377	50'757	17'247	22'154	5'129	8'239	3'636	56'405
Esteri																		
Argentina	732	7'156	105	15	0	8'008	1'121	7'628	135	5	0	8'889	1'163	9'885	145	6	0	11'199
Australia	5'774	24'406	596	259	32	31'067	6'615	27'380	912	322	32	35'261	8'473	24'138	887	576	24	34'098
Cile	5'541	18'770	954	50	0	25'315	7'279	18'250	777	0	0	26'306	7'656	18'992	1'483	0	0	28'131
Francia	24'554	185'969	17'892	18'104	1'533	248'052	22'244	204'450	14'041	18'559	1'301	260'595	27'011	234'248	19'686	21'762	3'289	305'996
Italia	24'448	186'987	8'170	12'516	6'448	238'569	25'214	189'506	7'629	11'002	6'302	239'653	27'924	209'441	10'941	10'403	5'381	264'090
Portogallo	1'497	9'663	1'276	79	2'471	14'986	3'044	9'045	884	144	2'941	16'058	2'177	8'234	1'693	143	3'815	16'062
Spagna	4'629	90'731	9'690	4'350	2'800	112'200	4'057	94'070	8'817	4'186	3'235	114'365	4'565	90'002	10'972	4'387	3'337	113'263
Sudafrica	10'251	12'294	2'468	297	14	25'324	19'585	15'684	2'595	236	6	38'106	13'922	16'153	3'150	258	13	33'496
USA	7'991	27'568	2'225	33	20	37'837	8'807	34'785	2'160	44	26	45'822	9'534	31'839	2'325	145	23	43'866
Altri paesi	9'461	18'430	1'959	1'066	1'127	32'043	10'649	22'561	2'702	1'172	1'178	38'262	9'131	20'424	2'529	1'162	703	33'949
Totale esteri	94'878	581'974	45'335	36'769	14'445	773'401	108'615	623'359	40'652	35'670	15'021	823'317	111'556	663'356	53'811	38'842	16'585	884'150
Totale vino	794'176	1'198'727	134'371	49'384	18'398	2'195'056	829'432	1'184'388	126'434	49'675	18'722	2'208'651	819'981	1'193'423	134'193	55'081	20'373	2'223'051
Succo d'uva senz'alcool																		
bianco	9'216					9'216	18'654					18'654	10'529					10'529
rosso	7'964					7'964	9'449					9'449	9'378					9'378
Totale succo d'uva	17'180					17'180	28'103					28'103	19'907					19'907

